



**COMUNE di BUSSOLENO**  
PROVINCIA DI TORINO  
**AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Regolamento per la concessione di suolo  
pubblico per la realizzazione di chioschi  
ad uso produttivo.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23 maggio 2011**



<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
art. 1 – Oggetto .....	3
art. 2 – Definizioni .....	3
art. 3 – Localizzazioni .....	3
<b>CAPO 2° - MODALITÀ OPERATIVE</b> .....	<b>3</b>
art. 4 – Caratteristiche .....	3
art. 5 – Criteri di collocazione / siti .....	4
art. 6 – Durata .....	5
art. 7 – Bandi / Richiedenti .....	5
art. 8 – Modalità delle richieste .....	5
art. 9 – Canoni / pagamenti / oneri .....	6
art. 10 – Concessione / trasferimenti di concessioni / subingressi .....	6
art. 11 – Manutenzione del chiosco .....	7
art. 12 – Revoca, decadenza .....	7
art. 13 – Rimozione .....	8
art. 14 – Assicurazione .....	8

## CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

### **art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la posa temporanea e precaria di chioschi sul territorio comunale per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alle specifiche normative di riferimento.

Definisce le caratteristiche formali, dimensionali, le ubicazioni possibili nell'ambito del territorio comunale, le attività esercitabili, la durata della concessione nonché le procedure per richiedere le necessarie autorizzazioni.

Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

### **art. 2 – Definizioni**

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si definisce chiosco il manufatto isolato, generalmente prefabbricato, strutturalmente durevole e di dimensioni contenute, semplicemente posato su suolo pubblico o privato gravato di uso pubblico.

### **art. 3 – Localizzazioni**

Le zone atte all'insediamento delle strutture di cui all'art. 1 sono quelle in ambito residenziali, prossime ad aree verdi, piazze, cimiteriali, scolastiche, etc.

## CAPO 2° - MODALITÀ OPERATIVE

### **art. 4 – Caratteristiche.**

I chioschi devono rispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante, non devono rappresentare ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare e dovranno risultare accessibili.

La valutazione per il rilascio del provvedimento di assenso sarà condotta tenendo conto dell'utilità pubblica del servizio svolto, della compatibilità delle dimensioni in relazione alla definizione stessa di chiosco e con riferimento anche agli elementi connotativi del contesto in cui devono essere inseriti.

La superficie coperta, non potrà superare i mq. 20 e l'altezza massima non potrà superare i mt. 3.50.

L'appoggio a terra del manufatto, su pavimentazione esistente o appositamente realizzata, non dovrà ostacolare l'accesso a caditoie, pozzetti d'ispezione e simili presenti nell'area proposta per la realizzazione del chiosco, né limitarne la funzionalità.

La distanza da alberi, arbusti o siepi esistenti dovrà essere idonea a garantire sia il loro naturale sviluppo che gli interventi manutentivi necessari e, comunque dovrà rispettare quanto previsto all'art. 892 del Codice Civile. In ogni caso, in fase progettuale, dovrà essere acquisito specifico parere del responsabile del Settore tecnico preposto.

Nel caso il progetto preveda un posizionamento su area già pavimentata, questa dovrà essere, per quanto possibile, mantenuta o ripristinata nello stato originale nel caso di manomissioni o modifiche della medesima per allacciamenti, realizzazione di rampe od opere varie.

I chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande potranno chiedere autorizzazione per un dehors stagionale esclusivamente costituito da tavolini e sedie, privo di copertura oppure protetto da semplici ombrelloni e la delimitazione dello spazio occupato potrà avvenire unicamente con fioriere rimovibili. Sarà consentita la collocazione di una pedana mobile in legno o altro materiale.

### **art. 5 – Criteri di collocazione / siti**

I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:

- a) nelle zone individuate dall'art. 3;
- b) su banchine, non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso, ad una distanza non inferiore a metri 5.00 dalla carreggiata misurata da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 12.00 dalle intersezioni stradali;
- c) a margine delle aree verdi, su aree già pavimentate;

d) su aree contigue a quelle dei mercati, esclusivamente per le attività di somministrazione. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti ed approvate dalla Giunta Comunale;

e) nel rispetto del Codice della Strada e, comunque, lasciando un passaggio libero per i flussi pedonali intorno alla struttura di almeno metri 2,00;

f) ulteriori localizzazioni potranno essere individuate dalla Giunta Comunale ricorrendo la necessità di servire aree cittadine prive di servizi collocabili all'interno dei chioschi.

#### **art. 6 – Durata**

La durata della concessione non può essere superiore ad anni nove e alla scadenza il Comune acquisirà la proprietà del chiosco senza essere tenuto a corrispondere alcun tipo di indennizzo.

Sarà possibile continuare l'attività in atto, previa rinegoziazione della concessione, trasformata in locazione, per l'utilizzo del chiosco, presentando specifica richiesta almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Qualora il Comune non intendesse mantenere il chiosco, il concessionario sarà tenuto a rimuoverlo a sue spese e cura, entro il termine di sessanta giorni ripristinando il suolo secondo le indicazioni del Settore competente.

#### **art. 7 – Bandi / Richiedenti**

L'individuazione delle aree per l'insediamento di chioschi nelle zone di espansione urbana o in quelle prive di servizi ritenuti necessari, sarà effettuato se del caso dalla Giunta Comunale.

Il Comune provvederà successivamente, attraverso l'emanazione di apposito bando, all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione dei chioschi.

Le richieste possono essere presentate da ditte individuali che dovranno condurre e gestire direttamente l'attività, anche con l'ausilio di dipendenti e/o collaboratori familiari.

La graduatoria sarà stilata da apposita Commissione, all'uopo istituita.

Su tutto il territorio comunale ogni ditta non potrà avere più di una concessione alla posa di chioschi.

#### **art. 8 – Modalità delle richieste**

Coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria per posare su suolo pubblico o privato ad uso pubblico un chiosco dovranno richiedere ed ottenere i previsti permessi e le autorizzazioni, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa edilizia ed urbanistica, dal presente regolamento, dal regolamento di polizia urbana e dalle leggi vigenti, presentando formale istanza, indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive o al competente ufficio comunale, per l'ottenimento della concessione di occupazione del suolo, per la realizzazione delle opere edilizie e di tutte le altre autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività.

Dovranno essere presentati:

a) progetto a firma di tecnico abilitato in scala 1/50, nel quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, con indicazione della disciplina di circolazione nell'area su cui il chiosco viene ad insistere, la presenza di fermate di mezzi pubblici, di attraversamenti pedonali, accessi carrai, divieti, etc. Il progetto dovrà contenere: stralcio di P.R.G.C. in scala 1:2.000, planimetria in scala 1:200 riportante l'esatta ubicazione del chiosco, con quote riferite a fili stradali e di fabbricazione con indicazione della sistemazione dell'area immediatamente circostante (pavimentazione, arredi, piantumazioni, etc.);

piante, prospetti, sezioni, in scala 1:50, e particolari costruttivi del manufatto proposto (comprensivo di eventuale dehors, opere di arredo urbano, sistemi di illuminazione e impianti pubblicitari); il tutto con i necessari riferimenti all'intorno edificato con particolare riguardo alle caratteristiche architettoniche ed ambientali, anche mediante simulazioni prospettiche (rendering);

b) relazione descrittiva corredata di fotografie a colori (formato minimo 10 x 15 cm.) dell'area su cui si dovrà collocare il chiosco;

c) copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità;

d) documentazione richiesta dalla normativa in materia.

L'atto di assenso sarà subordinato al deposito di adeguata polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, di importo pari al costo delle opere necessarie alla rimozione della struttura stessa, stimato al momento del rilascio dell'atto amministrativo dal tecnico progettista con idonea relazione di stima e maggiorato del 20% a copertura degli eventuali costi che l'Amministrazione dovesse sostenere per provvedere direttamente alla rimozione ed agli obblighi di cui all'art. 11.

L'intestatario della concessione di suolo pubblico e del permesso di costruire dovrà essere anche il titolare dell'attività da svolgere nel chiosco.

**art. 9 – Canoni / pagamenti / oneri**

La concessione di suolo pubblico è subordinata al pagamento del canone concessorio, da corrisponderci anticipatamente ed in un'unica soluzione.

Sarà inoltre responsabilità dell'assegnatario provvedere alle comunicazioni relative all'occupazione suolo (Tosap), ICI, pubblicità, igiene urbana, acqua, scarichi, ecc. ed al conseguente pagamento delle imposte relative.

**art. 10 – Concessione / trasferimenti di concessioni / subingressi**

La convenzione, che accompagnerà la concessione per l'uso precario del suolo pubblico, elencherà in maniera chiara ed esaustiva gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Detti obblighi, oltre quelli di legge sulla manutenzione del chiosco, si prefigurano anche nella eventuale manutenzione, cura e gestione dello spazio e/o del verde pubblico circostante la struttura, in interventi a carattere permanente, come: la messa a dimora di essenze vegetali arbustive (siepi) e/o di alberi ad alto fusto, la fornitura di elementi di arredo urbano (superfici in tartan, strutture per il gioco dei bambini, rastrelliere per biciclette, campo di bocce, panchine, cestino dei rifiuti, diffusori luminosi, etc.) o quant'altro

l'Amministrazione riterrà opportuno convenire.

La convenzione sarà stipulata e sottoscritta dal responsabile del settore competente e dal concessionario.

Il concessionario non può cedere od affittare l'azienda senza il consenso espresso del Comune di Bussoleno, prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall'effettivo inizio dell'attività, fatti salvi gravi motivi da documentare adeguatamente e valutare di volta in volta dalla Giunta Comunale.

In caso di cessione dell'azienda, comunque non prima dei cinque anni, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previo espresso consenso del Comune di Bussoleno.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta il contestuale trasferimento della concessione che non può essere ceduta separatamente dall'azienda stessa.

Per quanto attiene le eventuali richieste di subingresso saranno applicate le medesime norme della legge sul commercio relative alle fattispecie in questione fatto salvo, naturalmente, il possesso dei requisiti e l'osservanza delle disposizioni così come indicate nel presente Regolamento e nel relativo bando.

Alle domande di subingresso devono essere allegati:

- a) copia dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico di cui si chiede il subingresso, completa, e/o eventualmente integrata, degli elaborati tecnici di cui all'articolo specifico del presente regolamento (da intendere come rilievo dello stato di fatto);
- b) copia della bozza di contratto di cessione o di affitto della azienda nel caso di trasferimento della titolarità tra vivi;
- c) copia della denuncia di successione e consenso scritto dei coeredi nel caso di trasferimento della titolarità "causa mortis".

**art. 11 – Manutenzione del chiosco.**

Il chiosco deve essere mantenuto in corretto stato di manutenzione e decoro. In difetto l'Amministrazione potrà sostituirsi al concessionario ed effettuare le opere necessarie avvalendosi, allo scopo, anche della polizza fideiussoria presentata.

### **art. 12 – Revoca, decadenza**

La concessione potrà essere sempre revocata qualora avvengano modificazioni sostanziali rispetto al progetto assentito o uso improprio della struttura concessa.

È fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione del suolo per esigenze d'interesse pubblico qualora il chiosco comporti problemi alla circolazione, alla sicurezza, ai percorsi pedonali con particolare riguardo al passaggio dei disabili.

Il concessionario incorre nella revoca:

- a) per mancato pagamento del canone di concessione entro i termini stabiliti;
- b) per giustificati motivi di ordine pubblico o su segnalazione dei preposti alla vigilanza e sicurezza;
- c) per palese inadempienza e/o cattiva gestione dell'attività, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- d) nel caso di mutamento della destinazione d'uso o uso diverso del chiosco o di modifica alla struttura senza autorizzazione del Comune.

La concessione è revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata.

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.

Si incorre nella decadenza:

- a) se l'occupazione non viene effettuata entro sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico;
- b) per violazione delle norme relative al divieto di trasferimento di aziende;
- e) per essere incorsi nella perdita dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività, o diffida dell'esercizio dell'attività.

La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento stesso in cui viene pronunciata.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia di edilizia, commercio, igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

### **art. 13 – Rimozione**

In caso di opere pubbliche o interventi indifferibili ed urgenti da parte del Comune, Enti Pubblici o Società erogatrici di pubblici servizi, che comportino la manomissione del suolo sottostante il chiosco autorizzato dal Comune, spettano al concessionario tutti gli oneri relativi allo smontaggio o spostamento del chiosco ed ai relativi allacciamenti a servizi.

L'eventuale successiva posa in opera del chiosco sarà oggetto di esame, da parte degli uffici comunali competenti, al fine di valutare l'esistenza o meno di cause ostative.

### **art. 14 – Assicurazione**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico, alle alberature e/o al patrimonio verde o a proprietà private deve essere risarcito dal titolare della concessione che dovrà essere munito di polizza assicurativa.

Dovrà essere assicurato, inoltre, il rischio da incendio ed eventi naturali.

